

UNIONE DEI COMUNI LARIO E MONTI

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(approvato con delibera dell'Assemblea dell'Unione del 20.12.2024)

INDICE

Art.	1-	Oggetto del Regolamento
Art.	2 -	Istituzione e presupposto dell'imposta
Art.	3 -	Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari
Art.	4 -	Misura dell'imposta
Art.	5 -	Esenzioni
Art.	6 -	Obblighi tributari
Art.	7 -	Versamenti
Art.	8 -	Disposizioni in tema di accertamento
Art.	9 -	Sanzioni
Art.	10 -	Riscossione coattiva
Art.	11 -	Rimborsi
Art.	12 -	Contenzioso
Art.	13 -	Disposizioni transitorie e finali.

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23.
2. Il regolamento è conforme con l'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017 consente, a decorrere dal 2017, ai comuni di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, in deroga alle norme della legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 26 della legge n. 208 del 2015, modificata dalla legge di bilancio 2017) che sospendono, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ARTICOLO 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione di parchi e giardini e, in generale, del patrimonio culturale e ambientale del Comune, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva come definite dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, ubicati nel territorio del Comune.
3. Tra le strutture ricettive previste dal presente regolamento sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett.c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'applicazione delle aliquote d'imposta e del presente regolamento decorrono secondo i termini di legge.

ARTICOLO 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili di cui all'art.2, e non risulta residente nel Comune.
2. I soggetti responsabili della riscossione e degli obblighi tributari sono il gestore della struttura ricettiva e degli immobili di cui all'art. 2, comma 2 ed il soggetto che incassa il corrispettivo di cui all'art. 4. Comma 5-ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96/2017.
3. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 presentano, nei modi e tempi stabiliti dalle rispettive amministrazioni comunali, le dichiarazioni che riportino gli elementi essenziali alla quantificazione e liquidazione dell'imposta.

ARTICOLO 4 **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive ed immobili individuati nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dai medesimi.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18/8/2000 n°267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture e negli immobili di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di **10 (dieci)** pernottamenti consecutivi.

ARTICOLO 5 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) minori entro il quattordicesimo anno d'età compiuti all'atto della registrazione del primo giorno di Pernottamento;
 - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale e un eventuale accompagnatore;
 - c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio provinciale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - e) gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) persone non autosufficienti con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore;
 - g) guide turistiche professionali legalmente riconosciute;
 - h) accompagnatori di gruppi organizzati nella misura di 1 (uno) ogni 25 (venticinque) soggetti paganti l'imposta di soggiorno;
 - i) Persone alloggiate per causa di forza maggiore e calamità naturali in generale.
2. L'esenzione di cui ai punti b), c), d), g) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, come da modelli allegati, attestante le generalità del malato o del degente o del ricoverato ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente o del disabile.

ARTICOLO 6

Obblighi tributari

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, inoltre sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, dichiarano al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti con indicazione del tipo di esenzione. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarati anche eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La dichiarazione, qualora il Comune metta a disposizione idoneo portale, deve essere trasmessa cumulativamente ed esclusivamente utilizzando il portale.
3. I gestori delle strutture ricettive e degli immobili destinati alla locazione breve, ubicati nel territorio del Comune, indicheranno nella dichiarazione di cui al punto precedente i loro propri estremi identificativi. Inoltre nel caso di versamenti effettuati da soggetti diversi dal dichiarante, come ad esempio i soggetti che gestiscono i portali telematici, di cui all'art. 4, commi 5, 5 e 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, indicheranno gli estremi di chi ha incassato il tributo e le modalità di riversamento distinte per soggetto che ha effettuato la riscossione e con indicazione del numero dei pernottamenti.
4. I soggetti che gestiscono i portali telematici, di cui all'art. 4, commi 5, 5 e 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, indicheranno nella dichiarazione i dati di cui al precedente comma 2 distinti per ogni struttura ed immobile indicati al comma 3, dell'art. 2.

ARTICOLO 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'art.3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, definiti all'art. 3, comma 2. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune.
2. I responsabili degli obblighi tributari, definiti all'art. 3, comma 2, effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro trenta giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione mediante versamento su Iban del Comune, ovvero Modello F24 con il codice 3936 oppure la piattaforma nazionale pagoPA o altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione comunale di cui il Comune darà notizia attraverso il proprio sito istituzionale.
3. I versamenti saranno effettuati mensilmente dalle strutture alberghiere e trimestralmente per le strutture extralberghiere.

ARTICOLO 8
Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n°296 e s.m.i.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i responsabili degli obblighi tributari ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b) inviare ai soggetti responsabili degli obblighi tributari questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) utilizzare canali di collaborazione e/o convenzione con altri uffici pubblici, in particolar modo con la Questura di Como, per il controllo dei soggiorni dichiarati dalle strutture ricettive.

ARTICOLO 9
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n°471, n°472 e n°473 e s.m.i., nonché secondo le disposizioni del seguente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n°471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n°472 del 1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del responsabile degli obblighi tributari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n°689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il responsabile degli obblighi tributari sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7- bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n°267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n°689.

ARTICOLO 10
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

ARTICOLO 11
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze solo previa autorizzazione da inoltrare al servizio tributi almeno 15 giorni prima della scadenza. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.
3. Non si procede a rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 12,00.- (dodici).

ARTICOLO 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n°546 e successive modifiche.

ARTICOLO 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza di legge.
- 2 Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n°471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1 commi dal 158 al 170 della Legge 27/12/2006 n°296, il regolamento generale delle entrate dell'Ente.